



VITO PACE  
NOTAIO

Allegato "B" all'Atto Rep. n. 10189 Racc. n. 4965

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

- "BenEssere - Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale"

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----  
È costituita, ai sensi della legge 381/91 e del D. Lgs. 155/2006, con sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, la Società Cooperativa denominata "BenEssere - Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale. -----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed alla competente Federazione, per il tramite della Confcooperative - Unione Regionale di Basilicata. -----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----


----- TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----  
Conformemente alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e al D. Lgs. 24 marzo 2006 n.155, la Cooperativa non ha scopo di lucro. Suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n.381. -----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----

Al fine di curare nel miglior modo lo sviluppo socio economico e culturale della comunità e gli interessi dei soci, la Cooperativa intende cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali, altre imprese e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, nonché realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei so-



ci - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----  
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi. -----  
A norma della Legge n.142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. -----

Al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa fa propri gli orientamenti del "Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa" che sono alla base dell'adesione a Federsolidarietà-Confcooperative, nonché le sue successive modificazioni o integrazioni. -----


La Cooperativa persegue un orientamento imprenditoriale volto al coordinamento e all'integrazione con altre imprese sociali, considerando lo sviluppo consortile uno degli strumenti più efficaci per la crescita economica di un territorio. A tal fine la Cooperativa è socia di "C.S. - Cooperazione e Solidarietà Consorzio Cooperative Sociali" di Potenza. -----

#### Art. 4 (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico definito nel precedente art.3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di pazienti psichiatrici, persone anziane, minori, disabili. -----

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, i seguenti servizi socio-sanitari ed educativi: -----

- attività e servizi residenziali, semi-residenziali, diurni e domiciliari in favore di pazienti psichiatrici, persone anziane, disabili, minori, malati terminali; -----
- servizi e centri di riabilitazione; -----
- servizi sanitari, attività infermieristica e fisioterapica a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; -----
- prestazioni di psicologia, sociologia, pedagogia, segretariato sociale e servizio sociale professionale; -----
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; servizi di educazione sanitaria, prevenzione e ricerca epidemiologica; disbrigo pratiche socio-sanitarie; ---



- servizio urbano ed extraurbano di ambulanza e automezzi attrezzati; -----
- attività di formazione e assistenza legata ai servizi di cui ai punti precedenti; -----
- pubblicazioni, studi e ricerche; attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; -----
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. -----

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. -----

La Cooperativa potrà inoltre avvalersi di consulenti esperti anche esterni alla Cooperativa stessa. -----

La Cooperativa potrà istituire diverse sezioni di lavoro in relazione agli specifici campi di attività. -----


Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà: -----

- svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati; -----
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; -----
- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, -----
- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese finalizzate allo stabile investimento e non per il collocamento sul mercato; -----
- ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. -----

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di



professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI COOPERATORI -----

Art. 5 (Soci) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

I soci cooperatori: -----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa. -----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----


1. Soci lavoratori, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
2. Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, con le modalità e per gli effetti della legge 8 novembre 1991, n.381, e nei limiti previsti dalla legislazione vigente; -----
3. Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa. -----

Possono essere soci anche le persone giuridiche - associazioni, organismi, enti pubblici e privati - che, volendo concorrere fattivamente al raggiungimento degli scopi sociali, intendono integrare la propria azione con quella della Cooperativa, sempre che nei propri statuti sia espressamente previsto lo sviluppo e il finanziamento dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche od affini, o partecipano a società che, per l'oggetto sociale e/o per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la esclusiva valutazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, i soci possono prestare la propria attività anche presso altri dato-



ri di lavoro o committenti previa richiesta ed autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. ---

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse del loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, persone fisiche in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. -----


I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 23 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale quanto con riguardo al rapporto mutualistico. -----

Oltre a quelle individuate per i soci operatori al successivo art. 24 del presente Statuto, costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale: ---

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----
- e nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: -----
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
- il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente



alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo stabilito, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti propri dei soci. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci. -----

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. -----

#### ----- TITOLO IV -----

#### ----- SOCI SOVVENTORI -----

#### Art. 7 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi in Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

#### Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 300,00 (euro trecento virgola zero) ciascuna. -----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 150 (centocinquanta) quote. -----

#### Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo formale consenso del Consiglio di Amministrazione. -----


Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente. Il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 30 del presente Statuto. -----

In caso di non accettazione, il Consiglio provvederà ad indicare un altro e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

#### Art. 10 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-



peratori sulle quote emesse; -----  
c) il termine minimo di durata del conferimento; -----  
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi; -----  
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. ----  
I voti spettanti nell'Assemblea ordinaria ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote di sovvenzione che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti: -----  
- un voto fino a Euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila virgola zero) di capitale sottoscritto; -----  
- due voti fino a Euro 55.000,00 (euro cinquantacinquemila virgola zero) di capitale sottoscritto; -----  
- tre voti fino a Euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila virgola zero) di capitale sottoscritto; -----  
- quattro voti fino a Euro 75.000,00 (euro settantacinquemila virgola zero) di capitale sottoscritto ; -----  
- cinque voti oltre Euro 75.000,00 (euro settantacinquemila virgola zero) di capitale sottoscritto. -----  
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci. ---  
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----  
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----  
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----  
Art. 11 (Recesso dai soci sovventori) -----  
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----  
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-



quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. -----

TITOLO V -----

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI  
DEBITO -----

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa) -----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992, n.59 -----

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. -----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (euro cento virgola zero). -----

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. -----

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale. -----


In sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, l'assemblea determina: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; -----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea; -----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate. -----

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione non superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi. -----

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati: -----

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-





lità e nei termini previsti in sede di emissione; -----  
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,  
limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

Art. 13 (Assemblea speciale) -----

L'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei Soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei possessori di titoli nominativi. -----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. -----

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della Cooperativa. -----

Art. 14 (Recesso) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime. -----

----- TITOLO VI -----

----- STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI -----

Art. 15 (Emissione di strumenti finanziari) -----


Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente Titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi. -----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti. -----

L'Assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 del Codice Civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti. -----

Art. 16 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari) -----

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari parte-



participativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (euro cento virgola zero) ciascuna. -----

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore. -----

Art.17 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari) -----

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione. ---

In ogni caso, come stabilito per i soci sovventori, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono esprimere più di 1/3 (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale. -----

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari, come stabilito per i soci sovventori, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. -----

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono parimenti remunerate come determinato per i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, fermi restando tuttavia i vincoli previsti dall'art. 2514 del Codice Civile. -----

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di 1/3 (un terzo) degli amministratori. -----

Art. 18 (Trasferibilità dei titoli) -----


Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo consenso formale dell'organo amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente. L'Organo amministrativo si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. ---

In caso di mancato consenso, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Art. 19 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi spetta il diritto il recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli. -----



In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore.

----- TITOLO VII -----

----- IL RAPPORTO SOCIALE -----

Art. 20 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta; -----
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e i regolamenti nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 48 e seguenti del presente Statuto. -----

Qualora trattasi di persone giuridiche - società, associazioni, enti, etc. - oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f), la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: -----


- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale ed operativa; -----
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-



nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. ---

Art. 21 (Obblighi dei soci) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati, secondo le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: -----

a) al versamento del capitale sottoscritto; -----  
b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; -----

c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Art. 22 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica. -----

Art. 23 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----


- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori sono tenuti ad esaminarla e a dare risposta entro sessanta giorni dalla ricezione. Qualora non sussistano i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro ulteriori sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 48 e seguenti del presente Statuto. -----

Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----



Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci. -----

Art. 24 (Esclusione) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che: -----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto all'art. 5 del presente Statuto, per tutte le categorie di soci; -----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o relativi al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; -----

c) non adempia entro il termine di trenta giorni, previa intimazione da parte degli amministratori, al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; -----

d) qualora incorra, nel caso di socio lavoratore, in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro, indicate nel regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge n.142/2001; -----

e) abbia cessato l'attività di volontariato in Cooperativa nel caso di socio volontario; -----

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo; -----


g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa o disertari senza giustificato motivo espresso in forma scritta a due Assemblee consecutive. -----

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Assemblea o al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 48 e seguenti del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----



Art. 25 (Delibere di recesso ed esclusione) -----  
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dagli artt. 48 e seguenti del presente Statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 26 (Liquidazione della quota) -----  
I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 4<sup>a</sup>, lettera c), del presente Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----


Art. 27 (Morte del socio) -----  
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 26. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale spettante, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti il diritto maturato. -----

Gli eredi ovvero i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 20 del presente Statuto. In caso di diniego al subentro si procederà ugualmente alla liquidazione come sopra detto. In caso di accoglimento della domanda di subentro, qualora gli eredi o legatari in possesso dei requisiti siano più di uno dovranno designare chi li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto, si applica l'art. 2347, commi 2° e 3°, del Codice Civile. -----

Art. 28 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

Fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto, la Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel



quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. ----

I soci esclusi per i motivi indicati all'art. 24, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento interno. -----

La Cooperativa può, comunque, compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti con il credito derivante da penali, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati fino a un anno a decorrere dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto. -----

Art. 28 bis (Agevolazioni e benefici) -----

In caso di concessione di agevolazioni e benefici a favore della Cooperativa da parte di Istituzioni pubbliche (Unione Europea, Stato, Regione ed Enti collegati) valgono le relative norme applicative espressamente previste, in quanto compatibili con il presente Statuto. -----


#### ----- TITOLO VIII -----

#### ----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 29 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
  - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 260,00 (euro duecentosessanta virgola zero); -----
  - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----
  - c. dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa; -----
2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; -----
4. dalla riserva straordinaria; -----
5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge. -----



Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.  
Art. 30 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative all'aspirante acquirente previste nel precedente art. 21 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverne nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. -----

Contro il diniego il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 48 e seguenti del presente Statuto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 31 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----


Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. -----

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

Nessun utile può essere distribuito tra i soci. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-





- zione degli utili annuali destinandoli: -----
- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----
  - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----
  - c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
  - d) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori; -----
  - e) a riserva straordinaria indivisibile. -----

L'Assemblea può deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----


#### Art. 32 (Ristorni) -----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, la Cooperativa potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i trattamenti economici a favore dei soci lavoratori, previsti dall'art. 3 comma 2°, lett. b) della Legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile. -----

Detto regolamento dovrà essere predisposto a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro: -----

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; -----
- la qualifica e/o la professionalità; -----



- i compensi erogati; -----
- il tempo di permanenza nella Cooperativa; -----
- la tipologia del rapporto di lavoro; -----
- la qualità dell'attività prestata. -----

Per i soci fruitori i ristori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute. -----

----- TITOLO IX -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Art. 33 (Organi) -----

Sono organi della Cooperativa: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; -----
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato. -----

Art. 34 (Assemblee) -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----


La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione individuato dal Consiglio di Amministrazione ed idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. -----  
Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 35 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'Assemblea ordinaria: -----

1. approva il bilancio e destina gli utili; -----
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti sulla base dei conferimenti; -----
3. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; -----
4. procede alla nomina degli amministratori; -----
5. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; -----
6. determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci; -----



7. approva i regolamenti interni; -----  
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----

9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. -----  
Essa ha luogo almeno due volte all'anno nei tempi indicati all'art. 31 del presente Statuto. -----

L'assemblea può essere, inoltre, convocata dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero per la trattazione di argomenti sottoposti con richiesta scritta alla sua attenzione da parte di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'intera compagine sociale. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

Non è ammessa la convocazione su richiesta dei soci per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

A norma di legge l'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice Civile. -----

Art. 36 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. ----

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. -----

Art. 37 (Verbale delle deliberazioni e votazioni) -----


Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e l'identità dei partecipanti, eventualmente anche in allegato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche per allegato. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione delle delibere assembleari. -----

Art. 38 (Voto) -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-



scritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----  
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----  
Ai soci persone giuridiche spettano da uno a cinque voti, attribuiti come segue: -----

- un voto fino a cinque quote di capitale sociale; -----
- due voti fino a dieci quote di capitale sociale; -----
- tre voti fino a quindici quote di capitale sociale; -----
- quattro voti fino a venti quote di capitale sociale; -----
- cinque voti oltre venti quote di capitale sociale. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, comma 2°, del presente Statuto. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria e che non sia Amministratore o Sindaco. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. -----

**Art. 39 (Presidenza dell'Assemblea)** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. ---  
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

**Art. 40 (Consiglio di Amministrazione)** -----

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci che ne determina di volta in volta il numero. -----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. -----


I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. -----

Il Consiglio elegge il Presidente ed il vice Presidente. -----

**Art. 41 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)** -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita



la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma 2° del Codice Civile. -----

Eccezion fatta per le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e, ove presenti, dalle sue controllate. -----

Art. 42 (Convocazioni e deliberazioni) -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----


La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni: -----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; -----
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
3. che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di visionare, ricevere o trasmettere documenti, quando necessario. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

Art. 43 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori



ri, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata con urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 44 (Compensi) -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare eventuali compensi dovuti ai membri di comitati tecnici, qualora nominati, potendosi applicare, in ogni caso, l'art. 2389, comma 3°, del Codice Civile. -----

Art. 45 (Rappresentanza) -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, istitori ed altri collaboratori. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente. -----

Il Presidente potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----


Art. 46 (Collegio Sindacale) -----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per valutazione discrezionale dall'Assemblea dei Soci, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. -----

Spetta all'assemblea nominare anche due sindaci supplenti. ---  
Il Presidente del Collegio Sindacale è pure nominato dall'Assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----



La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Quando nominato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Art. 47 (Controllo contabile) -----

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla Cooperativa, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1°, del Codice Civile. -----

Art. 47 bis (Requisiti di onorabilità) -----

L'assunzione della carica di amministratore, di sindaco o di revisore è subordinata a requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali e di carichi pendenti), professionalità (possesso di particolari cognizioni di carattere tecnico assicurate o dall'esperienza pregressa acquisita in settori specifici ovvero dal possesso di specifici titoli abilitativi) ed indipendenza (assenza di legami con enti o soggetti che siano potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali o comunque contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa sociale). -----

TITOLO X -----

CONTROVERSIE -----

Art. 48 (Clausola Arbitrale) -----

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49 del presente Statuto: -----

- tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----


- le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; -----

- le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----


La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. -----

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----



Art. 49 (Arbitri e procedimento) -----  
Gli arbitri sono in numero di: -----  
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro  
30.000 (euro trentamila virgola zero); ai fini della determi-  
nazione del valore della controversia si tiene conto della  
domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.  
10 e seguenti del Codice di procedura Civile; -----  
b) tre per le altre controversie. -----  
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-  
tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla  
Confcooperative di Basilicata. -----  
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del  
Tribunale di Potenza. -----  
Anche quando concerne i rapporti tra soci, la domanda di ar-  
bitrato è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto  
disposto dall'art. 35, comma 1° del Decreto Legislativo 17  
gennaio 2003, n.5. -----  
Gli Arbitri decidono secondo diritto. -----  
Salvo quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 17  
gennaio 2003, n. 5, i soci possono convenire di autorizzare  
gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il  
lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patri-  
moniali disponibili. -----  
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-  
zione dell'organo arbitrale, a meno che essi stessi proroghi-  
no detto termine per non più di una sola volta nel caso di  
cui all'art. 35, comma 2°, del Decreto Legislativo 17 gennaio  
2003, n.5, qualora sia necessario disporre una consulenza  
tecnica di ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza  
del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento  
o al rispetto del principio del contraddittorio. -----  
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non  
necessaria al rispetto del contraddittorio. -----  
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole  
procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. ---  
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di  
trattazione. -----  
Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono antici-  
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -  
Art. 50 (Esecuzione della decisione) -----  
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-  
sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva  
della controversia deferita agli arbitri è valutata quale  
causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza  
dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando  
lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione  
all'attività sociale. -----  
----- TITOLO XI -----  
----- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----  
Art. 51 (Liquidatori) -----





L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 52 (Liquidazione del patrimonio) -----

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa e dai possessori di strumenti finanziari, per l'intero valore nominale; -----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, eventualmente rivalutato; -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28 del presente Statuto; -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

----- TITOLO XII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 53 (Regolamenti) -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. -----

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie. -----

I soci provvedono alla redazione di regolamenti aziendali che prevedano forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività dell'impresa, e che specificino i diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nella attività dell'impresa. -----


Tali diritti potranno in alternativa costituire oggetto di specifici accordi tra l'organo amministrativo e le rappresentanze dei lavoratori. -----

Art. 54 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare la cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile: -----

a) non potrà distribuire dividendi ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa e di strumenti finanziari partecipativi e ai soci sovventori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti rispetto al capitale effettivamente versato; -----



b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi; -----

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, come indicato al precedente art. 52 del presente Statuto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 55 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006 n.155 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. -----

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano le norme delle Società per Azioni in quanto compatibili. -----

Sottoscritto: -----

MICHELE BENEVENTANO -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----

In conformità al suo originale sottoscritto nei modi di legge

si rilascia la presente copia autentica composta da

n. 38 pagine per gli usi consentiti dalla legge.  
Avigliano, 17 novembre 2011

